

DISEGNO DI LEGGE 27 dicembre 2018, n. 3

Variazione al bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2019-2021

TESTO EMENDATO E CORRETTO DALLA PRIMA COMMISSIONE PERMANENTE IN SEDE DI COORDINAMENTO FINALE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 121 DEL REGOLAMENTO INTERNO, IN OSSERVANZA DELLE REGOLE DI TECNICA LEGISLATIVA E APPROVATO IN DATA 24.01.2019

INDICE

- Art. 1 - Modificazioni della legge provinciale 1 luglio 2011, n. 9 (Disciplina delle attività di protezione civile in provincia di Trento), e disposizioni in materia di protezione civile*
- Art. 2 - Disposizioni particolari per la gestione dell'emergenza riguardante l'intero territorio provinciale dichiarata con decreto del Presidente della Provincia 30 ottobre 2018, n. 73*
- Art. 3 - Modificazioni dell'articolo 10 della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 (legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007)*
- Art. 4 - Modificazione dell'articolo 2 della legge provinciale 22 agosto 1988, n. 26 (Norme in materia di servizi antincendi)*
- Art. 5 - Modificazione della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (legge sul personale della Provincia 1997) e disposizioni connesse*
- Art. 6 - Modificazione dell'articolo 44 della legge provinciale 23 luglio 2010, n. 16 (legge provinciale sulla tutela della salute 2010)*
- Art. 7 - Modificazioni della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (legge provinciale sulla scuola 2006), e dell'articolo 50 della legge provinciale 20 giugno 2016, n. 10, relativo all'istruzione*
- Art. 8 - Sospensione degli adempimenti relativi all'esercizio in forma associata di funzioni, compiti e attività dei comuni e altre disposizioni in materia di enti locali*
- Art. 9 - Modificazioni dell'articolo 15 della legge provinciale 29 dicembre 2016, n. 20, relativo alla raccolta differenziata dei rifiuti*
- Art. 10 - Semplificazione delle procedure di affidamento dei lavori pubblici*
- Art. 11 - Modificazione dell'articolo 36 ter 1 della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 (legge sui contratti e sui beni provinciali 1990)*
- Art. 12 - Fidejussioni*
- Art. 13 - Variazione al bilancio di previsione 2019-2021*
- Art. 14 - Riconoscimento ai sensi dell'articolo 73 del decreto legislativo n. 118 del 2011*
- Art. 15 - Entrata in vigore*
- Allegato A - Variazione al bilancio di previsione 2019-2021 - entrate (articolo 13, comma 1)*
- Allegato B - Variazione al bilancio di previsione 2019-2021 - uscite (articolo 13, comma 2)*
- Allegato C - Allegati al bilancio (articolo 13, comma 4)*
- Allegato D - Nuove autorizzazioni e riduzioni di spesa (articolo 13, comma 5)*
- Allegato E - Copertura degli oneri (articolo 13, comma 6)*
- Allegato F - Riconoscimento ai sensi dell'articolo 73 del decreto legislativo n. 118 del 2011(articolo 14)*

Art. 1

Modificazioni della legge provinciale 1 luglio 2011, n. 9 (Disciplina delle attività di protezione civile in provincia di Trento), e disposizioni in materia di protezione civile

1. Dopo il comma 7 dell'articolo 72 della legge provinciale n. 9 del 2011 è inserito il seguente:

"7 bis. I contributi in conto capitale previsti da quest'articolo possono essere concessi anche sotto forma di contributi in annualità; in tal caso la Giunta provinciale può deliberare i criteri e le modalità per la determinazione del valore delle quote annuali."

2. Dopo il comma 10 dell'articolo 74 della legge provinciale n. 9 del 2011 è inserito il seguente:

"10 bis. Ai proprietari di veicoli a uso privato appartenenti alle organizzazioni di volontariato iscritte nell'elenco provinciale del volontariato di protezione civile, qualora sia stato dichiarato lo stato di emergenza provinciale, è riconosciuto un indennizzo del danno subito dal veicolo utilizzato per raggiungere i luoghi dell'evento per le attività di soccorso o i punti e i centri operativi connessi, ivi compreso lo stazionamento nei predetti luoghi. L'indennizzo è corrisposto nella misura del 100 per cento della spesa effettivamente sostenuta per la riparazione indipendentemente dal valore di mercato attribuibile al mezzo al momento della calamità. Nel caso di acquisto di un nuovo mezzo sostitutivo di quello distrutto o reso inservibile è concesso un contributo corrispondente al valore attribuibile al mezzo al momento della calamità. La deliberazione della Giunta prevista dal comma 9 definisce le modalità applicative di questo comma."

3. Dopo il comma 11 dell'articolo 74 della legge provinciale n. 9 del 2011 è inserito il seguente:

"11 bis. I contributi in conto capitale previsti da quest'articolo possono essere concessi anche sotto forma di contributi in annualità; in tal caso la Giunta provinciale può deliberare i criteri e le modalità per la determinazione del valore delle quote annuali."

4. Con riferimento all'emergenza riguardante l'intero territorio provinciale dichiarata con decreto del Presidente della Provincia 30 ottobre 2018, n. 73, la Provincia, per ripristinare il decoro urbano e il paesaggio, può concedere contributi ai proprietari per il ripristino dei beni immobili diversi da quelli indicati nell'articolo 74 della legge provinciale n. 9 del 2011. Il contributo è concesso con riferimento ai beni immobili collocati in aree specificamente destinate all'insediamento, definite ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera n), della legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15 (legge provinciale per il governo del territorio 2015), ampliate di una fascia di 30 metri o in eventuali altre aree individuate con ordinanza del Presidente della Provincia adottata ai sensi dell'articolo 37 della legge provinciale n. 9 del 2011, tenendo conto dei particolari elementi di pregio paesaggistico-naturalistico delle aree stesse. Per le finalità di quest'articolo può essere concesso il contributo anche per beni immobili collocati in area a bosco o in area a pascolo. Criteri e modalità per l'attuazione di questo comma sono definiti con ordinanza del Presidente della Provincia adottata ai sensi dell'articolo 37 della legge provinciale n. 9 del 2011.

5. Gli articoli 72 e 74 della legge provinciale n. 9 del 2011, come modificati rispettivamente dai commi 1, 2 e 3, si applicano anche agli interventi relativi all'emergenza riguardante l'intero territorio provinciale dichiarata con decreto del Presidente della Provincia 30 ottobre 2018, n. 73.

6. Per i fini di cui ai commi 2 e 5, con la tabella D di cui all'articolo 13 è autorizzata la spesa di euro 50.000 sull'esercizio finanziario 2019 sull'unità di voto 11.02 (Soccorso civile-Interventi a seguito di calamità naturali).

7. Per i fini del comma 4 con la tabella D è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'esercizio finanziario 2019 sull'unità di voto 11.02 (Soccorso civile-Interventi a seguito di calamità naturali).

Art. 2

Disposizioni particolari per la gestione dell'emergenza riguardante l'intero territorio provinciale dichiarata con decreto del Presidente della Provincia 30 ottobre 2018, n. 73

1. L'unità di missione strategica grandi opere e ricostruzione istituita con deliberazione della Giunta provinciale 21 dicembre 2018, n. 2462 svolge, in relazione alla gestione dell'emergenza riguardante l'intero territorio provinciale dichiarata con decreto del Presidente della Provincia 30 ottobre 2018, n. 73, le funzioni e le attività inerenti agli interventi la cui realizzazione è demandata alla Provincia ai sensi dell'articolo 37, commi da 5 a 8, della legge provinciale n.9 del 2011 espressamente individuati e assegnati alla competenza della predetta unità di missione strategica con ordinanze assunte dal Presidente della Provincia ai sensi dell'articolo 37, comma 5, anche inseriti negli strumenti di programmazione ivi compresi quelli attuativi delle citate ordinanze. Tra le funzioni e le attività può rientrare l'adozione di direttive alle strutture provinciali competenti nei singoli ambiti di intervento.

2. L'unità di missione strategica può realizzare interventi ai sensi del comma 1 che interessano beni o infrastrutture di competenza di altri enti pubblici o enti privati di gestione di beni collettivi, purché previsti dall'ordinanza, acquisito, ove necessario, il preventivo assenso dell'ente competente o su richiesta dello stesso.

3. La Giunta provinciale, nell'ambito delle deliberazioni che stabiliscono i criteri e le modalità di concessione di contributi per la gestione dell'emergenza, può prevedere l'attribuzione di specifici compiti di coordinamento, consultivi, istruttori e concessori in capo all'unità di missione strategica di cui al comma 1.

4. L'unità di missione strategica di cui al comma 1 svolge le funzioni e le attività previste da questo articolo in osservanza delle disposizioni della legge provinciale n. 9 del 2011, nonché della disciplina, anche derogatoria, stabilita con le ordinanze assunte dal Presidente della Provincia ai sensi del comma 5 dell'articolo 37 della medesima legge provinciale. Per quanto non previsto dal primo periodo si applica la normativa provinciale, fermo restando il rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato.

5. L'atto organizzativo definisce le modalità di avvalimento, da parte del dirigente preposto all'unità di missione strategica di cui al comma 1, di strutture non incardinate in essa o di personale ad essa non assegnato, in accordo con il dirigente del dipartimento competente.

Art. 3

Modificazioni dell'articolo 10 della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 (legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007)

1. Alla fine della lettera h) del comma 1 dell'articolo 10 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007 sono inserite le parole: "e le connesse opere di realizzazione, manutenzione e adeguamento della viabilità forestale e delle altre infrastrutture forestali".

2. Alla fine del comma 3 dell'articolo 10 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007 sono inserite le parole: ", o con altri strumenti approvati ai sensi della normativa provinciale in materia di protezione civile".

3. Alla copertura degli oneri derivanti da questo articolo si provvede con le risorse autorizzate sull'unità di voto 09.05 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente), capitolo 805520.

Art. 4

Modificazione dell'articolo 2 della legge provinciale 22 agosto 1988, n. 26 (Norme in materia di servizi antincendi)

1. La lettera e ter) del comma 1 dell'articolo 2 della legge provinciale n. 26 del 1988 è sostituita dalla seguente:

"e ter) a garantire un'adeguata copertura assicurativa ai corpi comunali dei vigili del fuoco volontari, alle unioni distrettuali e alla federazione per lo svolgimento delle rispettive attività istituzionali, compresa l'utilizzazione delle attrezzature di servizio; a tal fine può concedere contributi fino al 100 per cento della spesa ammessa alla federazione provinciale dei corpi dei vigili del fuoco volontari per la stipulazione di polizze assicurative a favore dei volontari appartenenti alle predette organizzazioni, per danni arrecati in occasione delle attività da loro svolte, anche di propria iniziativa, nell'esercizio dei loro compiti. Sono rimborsabili, in ogni caso, i costi di polizze assicurative che prevedono la copertura integrale del danno, compreso quello causato per colpa grave. In alternativa la cassa può sostenere i costi per la stipulazione diretta, da parte della Provincia, di polizze di assicurazione aventi le medesime finalità;"

2. Per i fini di quest'articolo con la tabella D è autorizzata la spesa di 50.000 euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 sull'unità di voto 11.01. (Soccorso civile-sistema di protezione civile).

Art. 5

Modificazione della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (legge sul personale della Provincia 1997) e disposizioni connesse

1. Nel comma 3 dell'articolo 12 quater della legge sul personale della Provincia 1997, dopo la parola: "articolazione" sono inserite le seguenti: "o delle unità di missione strategica nelle quali possono essere incardinati".

2. Il comitato legislativo disciplinato dall'articolo 50 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12 (Nuovo ordinamento dei servizi e del personale della Provincia autonoma di Trento) è prorogato, nella sua composizione, per un ulteriore anno dalla data di scadenza prevista dall'articolo 2, comma 1, della legge provinciale 12 febbraio 1996, n. 3 (Disposizioni sulla proroga degli organi amministrativi).

Art. 6

Modificazione dell'articolo 44 della legge provinciale 23 luglio 2010, n. 16 (legge provinciale sulla tutela della salute 2010)

1. Alla fine del comma 7 dell'articolo 44 della legge provinciale sulla tutela della salute 2010 sono inserite le parole: "In relazione alla carenza di medici di continuità assistenziale, fino alla definizione dei criteri per l'inserimento nella graduatoria provinciale, ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135 (Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione), dei laureati in medicina e chirurgia abilitati all'esercizio professionale e iscritti ai corsi di formazione specifica in medicina generale, l'azienda può attribuire loro incarichi a tempo determinato per garantire il

servizio di continuità assistenziale, prescindendo dai limiti temporali previsti per questi medici dalla disciplina contrattuale vigente."

Art. 7

Modificazioni della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (legge provinciale sulla scuola 2006), e dell'articolo 50 della legge provinciale 20 giugno 2016, n. 10, relativo all'istruzione

1. Nel comma 3 dell'articolo 84 bis della legge provinciale sulla scuola 2006 le parole: "entro l'anno scolastico 2018-2019" sono sostituite dalle seguenti: "entro l'anno scolastico 2020-2021".

2. Nel comma 2 bis dell'articolo 94 della legge provinciale sulla scuola 2006 le parole: "A partire dall'anno scolastico 2019-2020" sono sostituite dalle seguenti: "A partire dall'anno scolastico 2021-2022".

3. Nel comma 2 dell'articolo 50 della legge provinciale n. 10 del 2016 le parole: "dall'anno scolastico 2019-2020" sono sostituite dalle seguenti: "dall'anno scolastico 2021-2022".

4. Nel comma 6 dell'articolo 50 della legge provinciale n. 10 del 2016 le parole: "dall'anno scolastico 2019-2020" sono sostituite dalle seguenti: "dall'anno scolastico 2021-2022".

5. Nel comma 7 dell'articolo 50 della legge provinciale n. 10 del 2016 le parole: "dall'anno scolastico 2019-2020" sono sostituite dalle seguenti: "dall'anno scolastico 202-2022".

6. Nel comma 8 bis dell'articolo 50 della legge provinciale n. 10 del 2016 le parole: "dall'anno scolastico 2019-2020" sono sostituite dalle seguenti: "dall'anno scolastico 202-2022".

Art. 8

Sospensione degli adempimenti relativi all'esercizio in forma associata di funzioni, compiti e attività dei comuni e altre disposizioni in materia di enti locali

1. In attesa della revisione della legislazione provinciale relativa alla definizione dei rapporti tra i diversi livelli di governo dell'autonomia trentina, anche con riferimento all'esercizio in forma associata di funzioni, compiti e attività da parte dei comuni, è sospeso l'obbligo di adozione da parte dei comuni dei provvedimenti previsti dall'articolo 9 bis della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino), e dalla relativa disciplina attuativa non ancora adottati alla data di entrata in vigore di questo comma.

2. È fatto salvo l'obbligo di raggiungimento degli obiettivi di risparmio previsti dall'articolo 9 bis della legge provinciale n. 3 del 2006 e dalla relativa disciplina attuativa.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore di questo comma e per i fini previsti dal comma 1, la copertura delle sedi segretarili di unioni di comuni può essere assicurata anche se i comuni aderenti sono compresi in ambiti di gestione associata obbligatoria, in deroga a quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 8 ter (Limiti alle assunzioni per la copertura delle sedi segretarili) della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27.

4. I contributi concessi dalla Provincia agli enti locali ai sensi del comma 6 dell'articolo 59 (Disposizioni in tema di edilizia abitativa agevolata) della legge provinciale 28 dicembre 2009, n. 19 non possono essere revocati per mancata o tardiva comunicazione della fine lavori, qualora i lavori siano stati comunque ultimati entro il termine individuato nel provvedimento di concessione del contributo. Nel caso in cui il termine per la comunicazione della fine lavori sia già scaduto alla data di entrata in vigore di quest'articolo, l'ente locale, qualora non vi abbia già provveduto, è tenuto a rendicontare

le spese sostenute per l'intervento e a locare gli alloggi realizzati, entro un anno dalla predetta data, anche in deroga ai termini per la rendicontazione e la locazione stabiliti dal provvedimento di concessione del contributo o della normativa provinciale vigente.

Art. 9

Modificazioni dell'articolo 15 della legge provinciale 29 dicembre 2016, n. 20, relativo alla raccolta differenziata dei rifiuti

1. Nel comma 2 dell'articolo 15 della legge provinciale n. 20 del 2016 le parole: "dal 1° gennaio 2019" sono sostituite dalle seguenti: "dal 1° gennaio 2020".

2. Alla fine del comma 2 dell'articolo 15 della legge provinciale n. 20 del 2016 sono inserite le parole: "E' fatta comunque salva l'applicazione delle tariffe approvate dai comuni, con riferimento all'anno 2019, prima della data di entrata in vigore del disegno di legge recante (Variazione al bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2019 – 2021)." In caso di mancata adozione del modello tariffario provinciale entro il 31 dicembre 2019, trova applicazione sul territorio provinciale la disciplina statale vigente in materia di tariffa relativa alla raccolta differenziata dei rifiuti.

Art. 10

Semplificazione delle procedure di affidamento dei lavori pubblici

1. Fino al 31 dicembre 2019, oltre alle procedure già previste dall'ordinamento provinciale, le amministrazioni aggiudicatrici possono affidare i contratti di lavori pubblici di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro mediante affidamento diretto previa consultazione, ove esistenti, di tre operatori economici. Le modalità di affidamento possono essere eventualmente specificate con regolamento di attuazione.

Art. 11

Modificazione dell'articolo 36 ter 1 della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 (legge sui contratti e sui beni provinciali 1990)

1. Nel comma 6 dell'articolo 36 ter 1 della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990 le parole: "mille euro" sono sostituite dalle seguenti: "cinquemila euro".

Art. 12

Fidejussioni

1. Ai sensi dell'articolo 62 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), e della normativa provinciale in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici, la Provincia è autorizzata a rilasciare garanzie in base all'articolo 33 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (legge provinciale di contabilità 1979), nell'esercizio finanziario 2019, per un importo massimo di 100 milioni di euro. L'importo complessivo delle garanzie previste dall'articolo 33 della legge provinciale di contabilità 1979 rilasciate deve risultare coerente con i limiti derivanti dalla legislazione che la Provincia applica a decorrere dal 2016, ai sensi dell'articolo 79 dello Statuto speciale.

Art. 13

Variazione al bilancio di previsione 2019-2021

1. Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2019-2021, di cui all'articolo 1, comma 4, della legge provinciale 3 settembre 2018, n. 16 (Bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2019-2021), sono inserite le variazioni previste nell'allegato A.

2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2019-2021, di cui all'articolo 1, comma 4, della legge provinciale n. 16 del 2018, sono inserite le variazioni previste nell'allegato B.

3. In relazione alle variazioni apportate, lo stato di previsione dell'entrata e lo stato di previsione della spesa presentano le seguenti variazioni:

- a) anno 2019, in termini di competenza: + 11.800.000 euro;
- b) anno 2020, in termini di competenza: - 30.000.000 euro;
- c) anno 2021, in termini di competenza: - 40.000.000 euro.

4. In relazione alle variazioni apportate dai commi 1 e 2 sono approvati gli allegati al bilancio di cui all'allegato C, previsti dal decreto legislativo n. 118 del 2011, per quanto modificati.

5. Per i fini previsti dalle disposizioni indicate in corrispondenza dei capitoli inseriti nelle missioni e programmi indicati nell'allegato D sono autorizzate, per ciascuna missione e programma, le variazioni agli stanziamenti a carico degli anni e per gli importi riportati nella medesima tabella, con riferimento alle predette disposizioni e alle modalità indicate nelle relative note.

6. Alla copertura delle nuove o maggiori spese derivanti dall'applicazione di questa legge si provvede con le modalità previste nell'allegato E.

Art. 14

Riconoscimento ai sensi dell'articolo 73 del decreto legislativo n. 118 del 2011

1. Ai sensi dell'articolo 73 del decreto legislativo n. 118 del 2011 è riconosciuta la legittimità delle somme indicate dagli atti elencati nell'allegato F.

2. Dall'applicazione del comma 1 non derivano ulteriori spese rispetto a quelle già autorizzate in bilancio e indicate nell'allegato F.

Art. 15

Entrata in vigore

1. Questa legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.